

ORIGINALE

SENTENZA 3883/08
CRONOLOGICO 14827
REPERTORIO 8660

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. RENATO SALIMBENI
AVV. MONICA PASSALACQUA
AVV. PLAVIA POZZOLINI
Via XX SETTEMBRE N. 60 - 50129 FIRENZE
TEL. 055/49.99.91 - FAX 47.68.69

Il Tribunale di Firenze composto dai magistrati:

- dott. Massimo Valeriani Presidente
- dott. Pietro Mascagni Giudice rel.
- dott. Susanna Raimondo Giudice

nella causa civile iscritta sub n. 4715/06 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 09/03/2006 da

████████████████████

rapp.to e difeso dall' avv. M.

██████ e con domicilio eletto presso il di lui studio in Firenze via ██████

██████████, in virtù di procura a margine della memoria 02/11/2006

- attore -

contro

S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO

rapp.ta e

difesa dall' avv. M. Passalacqua e con domicilio eletto presso il di lei studio in Firenze via XX Settembre n. 60, in virtù di procura in calce alla copia notificata della citazione

- convenuta -

avente per oggetto nullità, annullamento o risoluzione di contratto e discussa all' udienza del 29/10/2008

ha pronunciato

SENTENZA

sulle seguenti conclusioni delle parti:

parte attrice: "dichiarare nullo e/o annullare e/o risolvere il contratto di vendita dei titoli " *Bond Argentina*" messi a disposizione della convenuta e di cui in premessa e condannare la Cassa di Risparmio di San Miniato

8/11/08
16 DIC 2008

M

- essa convenuta non aveva mai avuto nel proprio portafoglio obbligazioni emesse dall' Argentina e non aveva alcun interesse a promuovere l' acquisto di tali titoli;
- non sussistevano nemmeno i requisiti per la risoluzione del contratto per inadempimento, in quanto solo a decorrere dal marzo 2001 le agenzie di rating avevano declassato le obbligazioni della Repubblica Argentina, ed essa convenuta non disponeva di dati dai quali desumere una particolare rischiosità dei titoli *de quibus*;
- l' avv. ██████ aveva acquistato le obbligazioni Argentina nell' ottobre 1999 e cioè in periodo non sospetto, e trattavasi di titoli compatibili con il profilo di rischio a lui proprio; per di più aveva regolarmente percepito le cedole (ciascuna € 809,37) fino all' ottobre 2001;
- fra l' altro l' attore presentava un profilo di "spiccato speculatore" avendo operato investimenti anche in azioni e titoli asiatici di "alta volatilità";
- la doglianza della parte attrice circa la mancata informativa, dopo l' acquisto, in ordine all' andamento negativo dei titoli non era fondata, in quanto non trattavasi di un rapporto di gestione patrimoniale e l' attività della banca si esauriva con la compravendita;
- prima del gennaio 2006 l' avv. ██████ non aveva mai mosso rilievi circa la correttezza dei servizi resi dalla banca, e solo a seguito dell' esito negativo dell' investimento si era improvvisamente accorto di pretese irregolarità, senza considerare che a rendimento elevato corrisponde necessariamente un rischio.

La banca convenuta, quindi, chiedeva il rigetto di tutte le domande dell' attore.



Con ordinanza ex art. 1 comma 5 del D. Lgs. 5/03 il G.I., rilevato che la causa era stata erroneamente promossa nelle forme ordinarie, disponeva il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo. Seguivano memorie difensive delle parti, e quella attrice in data 25/01/2007 depositava istanza di fissazione dell' udienza ex art. 8 D. Lgs. 5/03. Con il decreto di fissazione dell' udienza venivano rigettate le istanze istruttorie delle parti.

Dinanzi al Collegio veniva inutilmente tentata una conciliazione. Esaurita la discussione il Collegio tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' attore avv. [redacted] ha sottoscritto con la s.p.a. Cassa di Risparmio di San Miniato un contratto di "negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari" , ed un contratto di "deposito titoli a custodia ed amministrazione (deposito)" . Tali due contratti sono contraddistinti dallo stesso "codice rapporto" ([redacted]) e non recano data. Sono, però, sicuramente successivi al 14/05/1998 in quanto il cliente della banca dà atto di aver ricevuto le "Norme" regolanti gli specifici contratti nel "testo depositato presso l' Ufficio del registro di san Miniato ed ivi registrato in data 14/05/1998 al numero 1456" (indicazione questa che si ritrova nel primo dei due contratti di cui sopra). Conseguentemente è sicuramente errata l' indicazione temporale fornita dall' attore quando afferma che i contratti dovrebbero risalire agli inizi del lontano 1994 (pag. 6 memoria 02/11/2006). Sempre in relazione al contratto di "negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari" (d' ora in avanti "contratto quadro"), l' attore ha rilasciato ricevuta quanto al "Documento sui rischi generali degli investimento in strumenti finanziari", e dichiarazione circa

gli obiettivi di investimento optando per "compresenza di redditività e rivalutabilità con il rischio dell' andamento dei corsi".

Tali atti risultano da documenti - sui quali appaiono sottoscrizioni non riconosciute dell' avv. ██████ in relazione ai quali l' attore stesso ha messo in atto un vero e proprio fuoco di sbarramento, al fine di escluderne l' esame da parte del Tribunale o almeno al fine di annientarne il valore probatorio.

L' eccezione tardività della produzione documentale certamente non sussiste. Al riguardo occorre considerare che: a) i documenti *de quibus* sono stati prodotti dalla convenuta al momento della sua costituzione in giudizio; b) nel momento in cui la convenuta si è costituita il procedimento, per un errore dell' attore, si svolgeva nelle forme ordinarie, tanto che il giudice ha poi disposto il mutamento del rito; c) è vero che la costituzione è stata tardiva, ma è anche vero che l' art. 167 c.p.c. non prevede, per tale ipotesi, decadenze in ordine alla produzione dei documenti.

La circostanza che i due contratti di cui sopra, nelle copie prodotte, rechino solo la sottoscrizione del cliente della banca (circostanza evidenziata dall' attore per escludere l' avvenuto perfezionamento dei contratti) è inconferente in quanto, anche ipotizzando che all' avv. ██████ non sia stata consegnata una copia di tali contratti sottoscritta dalla banca, resta pur sempre il fatto che la produzione in giudizio da parte della convenuta costituisce equipollente della (eventuale) mancata sottoscrizione. Al riguardo la S.C. ha avuto modo di precisare che "il contraente la cui sottoscrizione non figura nel documento rappresentativo di un contratto per il quale sia richiesta dalla legge a pena di nullità la forma scritta, può validamente perfezionarlo con la sua produzione in giudizio, al fine di farne valere gli effetti contro l' altro contraente sottoscrittore, o manifestando a

questo con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto. In tal caso la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante, sempreché, medio tempore l'altra parte non abbia revocato il proprio assenso o non sia decaduta, con la conseguente impossibilità della formazione del consenso nella forma richiesta dalla legge nei confronti dei suoi eredi" (Cass. sez. II 7 maggio 1997 n. 3970; Cass. sez. II 11 marzo 2000 n. 2826). L'attore non può poi sostenere fondatamente che non si tratti di contratti trattandosi di semplici benestare per la stipula dei contratti. Basti considerare che sugli atti compare addirittura la doppia sottoscrizione dell'avv. ██████ per approvazione specifica di determinate clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..

Infine non può essere condivisa la singolare tesi dell'attore secondo a quale il contratto quadro prodotto dalla banca sarebbe inconferente in quanto i suoi effetti si sarebbero esauriti prima dell'acquisto per il quale è causa. Innanzitutto giova ripetere che non è vero che tale contratto quadro risalga agli inizi del 1994 per il motivo dirimente sopra detto, ed in secondo luogo deve dirsi che tale contratto quadro, previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 58/98 e disciplinato anche dall'art. 30 del Regolamento CONSOB 11522 del 01/07/1998, ha la funzione di disciplinare nel tempo la prestazione da parte dell'intermediario di tutta una serie di servizi di investimento. Pertanto fintantoché persista l'efficacia di tale contratto, tutte le successive operazioni trovano in esso, oltre che nella legge, disciplina.

Altra doglianza dell'attore attiene al fatto che il contratto quadro non conterrebbe le obbligatorie indicazioni di cui agli artt. 30 e 37 del suddetto Regolamento CONSOB. Tuttavia l'art. 37 è richiamato fuori luogo in quanto relativo alla diversa ipotesi di "gestione di portafogli", mentre per



quanto riguarda le indicazioni prescritte dall' art. 30 l' attore pare non considerare che sottoscrivendo l' atto ha dichiarato di conoscere le "Norme che regolano i contratti per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari" nel testo depositato presso l' Ufficio del Registro di San Miniato e di averne ricevuto una copia. Non può, quindi, aversi riguardo unicamente alle indicazioni che compaiono nel contratto quadro , dovendosi considerare anche le "Norme" di cui sopra che lo integrano.

Chiarito tutto quanto sopra, prima di passare all' esame delle varie domande dell' attore, si impone una considerazione di fondo attinente al rischio negli investimenti in valori mobiliari. E' una considerazione per fare la quale basta un minimo di buon senso, non occorrendo competenze specifiche, ed attiene alla relazione fra il reddito dell' investimento e la rischiosità dell' investimento stesso. Il "Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari" (documento il cui testo è allegato alla delibera Consob 11522/98), consegnato debitamente all' attore, indica, fra l' altro, una circostanza sostanzialmente intuitiva e cioè che "Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all' investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell' emittente tanto maggiore è il tasso d' interesse che l' emittente dovrà corrispondere all' investitore".

La stretta correlazione fra rischio e redditività dell' investimento, correlazione - ripetesi - intuitiva e comunque spiegata agli investitori in maniera chiara, ad avviso del Collegio è un dato che, salvo le peculiarità dei singoli casi, mai deve essere dimenticato nella definizione di controversie



del tipo di quella in esame, in cui si discute di titoli con redditività ampiamente superiore a quella dei titoli di Stato o che vedono banche come emittenti. Con ciò non si vuol dire che l' investitore che abbia acquistato obbligazioni ad alto reddito e quindi rischiose non possa solo per tale motivo muovere doglianze fondate, evidenziando profili di illegittimità nel comportamento dell' intermediario; si vuol solo dire che è un elemento di valutazione che deve servire al convincimento del giudice, al fine di inquadrare correttamente le posizioni delle parti, a fronte della ricorrente prospettazione (da parte degli investitori) del cliente della banca sprovvaduto che si affida ciecamente alla banca stessa lasciandosi convincere ad investimenti altamente redditizi senza nulla sospettare del rischio, o della parimenti ricorrente prospettazione (da parte degli intermediari) del cliente scaltro, propenso al rischio e della banca mera esecutrice dei suoi ordini.

Nella fattispecie l' attore è un avvocato che ben conosce tutto quanto sopra e che, se anche non ha un "profilo di spiccato speculatore" come sostenuto dalla banca, non è nemmeno un investitore sprovvaduto che necessariamente deve affidarsi alla banca per orientarsi fra i prodotti finanziari offerti. L' avv. [REDACTED] come documentato dalla convenuta, nel tempo ha acquistato e venduto azioni per cui evidentemente non è proprio "digiuno" di investimenti, e non può non aver realizzato che se le obbligazioni Argentina avevano un così alto reddito (nemmeno paragonabile a quello dei titoli emessi dallo Stato Italiano) probabilmente vi era una dose di rischio. Vero è che non era mai successo il default per uno stato sovrano, per cui è comprensibile la piena fiducia nel rimborso del capitale, ma ciò vale anche per le banche, almeno fino a quando le agenzie


di rating non hanno cominciato (ampiamente dopo la data in cui è avvenuto l'acquisto de quo) a declassare le obbligazioni argentine.

Le obbligazioni della Repubblica Argentina, come risulta dalla "Audizione informale della CONSOB sulla diffusione in Italia di obbligazioni pubbliche argentine" presso la Camera dei Deputati- Commissione Finanze (Roma 27 aprile 2004) secondo il Servizio Investitori di Moody's e il Servizio di Standard's & Poor's avevano un rating di tipo speculativo come obbligazioni "adatte unicamente ad investitori speculativi ed in condizione di valutare e sostenere rischi speciali". Ed infatti per la seconda di dette agenzie di Rating le obbligazioni Argentina avevano inizialmente un rating BB proprio della categoria speculativa (il BB è il migliore per tale categoria). Tuttavia l'attore aveva dichiarato alla banca che fra i suoi obiettivi di investimento perseguiva redditività e rivalutabilità "con il rischio dell' andamento dei corsi", e, considerato anche l'importo investito (sostanzialmente contenuto), non può sostenersi che la banca abbia dato corso ad una operazione non adeguata "per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione" (art. 29 Regolamento CONSOB 11522/98).

Ciò doverosamente chiarito, non pare proprio che le domande attrici possano trovare accoglimento.


Nullità

In effetti alcune delle prime pronunzie formatesi in materia sono state nel senso della nullità del contratto nell' ipotesi di violazione dei doveri di comportamento facenti capo all' intermediario. In tali sentenze è evidenziato come la sanzione di nullità, ancorché non espressamente prevista, debba inferirsi dagli interessi pubblicistici di rango costituzionale (art. 47 Cost.) investiti dalla materia in esame (cfr. ad es. Trib. Palermo 16 marzo 2005 e



Trib. Avezzano 23 giugno 2005, entrambe in Foro It. 2005, p.I, 2536 e ss.).
Occorre però rilevare che il contratto di acquisto delle obbligazioni de quibus di per sé - e cioè per il suo contenuto - non si pone in contrasto con alcuna norma imperativa. Semmai - ma ciò non accade nel caso in esame - è il comportamento dell' intermediario precedente all' ordine ed all' acquisto del prodotto finanziario che può porsi in contrasto con la normativa di cui al D. Lgs. 58/98, ed in tal caso la tutela dell' investitore può esprimersi sotto i diversi profili della risoluzione del contratto quadro per inadempimento (con conseguenze in ordine alle successive operazioni) o dell' annullamento del contratto di compravendita di titoli per vizio del consenso, e comunque sotto il profilo del risarcimento del danno per aver omesso la banca un comportamento doveroso cui era tenuta verso il cliente investitore. Non a caso quando la legge (art. 23 del D. Lgs. 58/98) ha sancito, per i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori, determinate ipotesi di nullità relativa lo ha fatto in relazione a carenze del contratto in sé (difetto di forma scritta e rinvio agli usi per la determinazione del compenso dovuto alla banca). Diversamente opinando, si giungerebbe, per il principio di cui all' art. 1421 c.c., alla conclusione di una nullità assoluta (se la nullità non è espressamente prevista da una norma non può esservi una disposizione di legge che la renda relativa), che potrebbe essere fatta valere anche dalla banca con pregiudizio del cliente (si pensi a prodotti finanziari rischiosi che abbiano dato buoni risultati), in pieno contrasto con la tutela particolare che la legge intende riservare all' investitore (si veda ad es. la previsione in tema di onere della prova di cui all' art. 23 comma 6 D.Lgs. cit.).

12



Comunque al riguardo si è pronunciata la S.C. a S.U. rilevando che " La violazione dei doveri d' informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d' investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d' intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d' investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d' intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d' intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell' art. 1418, comma 1, c.c." (Cass. sez. un. 19 dicembre 2007 n. 26725).

Annullamento

Singolarmente l' attore chiede l' annullamento del contratto di acquisto delle obbligazioni Argentina, senza nemmeno dedurre quale dei vizi del consenso ricorrerebbe nella fattispecie. Considerato che lamenta una violazione dei doveri di informativa facenti carico alla banca, potrebbe ipotizzarsi che l' attore abbia inteso far valere un suo errore. Ma così non è, in quanto nella sua memoria 02/11/2006 l' attore testualmente precisa: " Quanto alla annullabilità, non è stato affatto qui dedotto un vizio per errore incidente la formazione della volontà negoziale (come pretende suggerire la convenuta), ma la eventuale presenza, nella medesima - e multiforme - illiceità



comportamentale della convenuta (compresa eventualmente anche quella ora considerata), di anomalie ritenute meno gravi della nullità: pure l' accenno (in calce alla citazione) di un possibile *conflitto di interessi* nella vendita dei titoli *de quo*, ben può essere causa di annullamento

Tale impostazione non può essere seguita dal Collegio in quanto le ragioni di annullabilità del contratto sono quelle di cui agli artt. 1425 e ss. c.c., e pare proprio semplicistica l' affermazione secondo la quale se le "anomalie" non sono tanto gravi da giustificare la sanzione di nullità, dovrebbero giustificare l' annullamento

Visto poi che l' attore ha fatto riferimento ad un "possibile conflitto di interessi" ricollegandolo al fatto (negato dalla banca e non provato dall' attore) che la banca gli avrebbe venduto obbligazioni Argentina già nel portafoglio della banca, deve rilevarsi che le operazioni in conflitto di interessi non sono vietate in assoluto essendo previste solo particolari cautele, come si evince dall' art. 21 D.Lgs. 58/98 e 27 Regolamento CONSOB 11522/98.

Risoluzione

Premesso che una domanda di risoluzione del contratto di compravendita delle obbligazioni de quibus potrebbe, in linea teorica, essere accolta nei confronti della banca solo ove la stessa fosse venditrice e non anche nell' ipotesi in cui avesse acquistato le obbligazioni sul mercato in nome e per conto dell' attore, resta il fatto che in ordine alla specifica compravendita non si vede proprio quale inadempimento potrebbe essere ascritto alla banca. L' avv. [redacted] ha richiesto un certo quantitativo di obbligazioni Argentina e le ha avute (tanto che per un paio di anni ha anche riscosso

le cedole), per cui non si vede proprio come il venditore potrebbe essere ritenuto inadempiente rispetto alla specifica compravendita.

Come rilevato dalla S.C. nella ricordata sentenza 26725/07, "la violazione dei doveri dell' intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d' intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale : giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l' eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull' inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall' art.1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria in corso". Tale principio, del tutto condivisibile, viene qui richiamato solo per completezza di indagine in quanto l' attore non ha chiesto la risoluzione del contratto quadro.

Escluso per quanto sopra l' obbligo della banca di restituire all' attore l' importo investito (prezzo della compravendita delle obbligazioni), deve escludersi altresì il diritto dell' attore ad un risarcimento danni (nella memoria di parte attrice 02/11/ 2006 l' attore parla per la prima volta di risarcimento danni, anche se in maniera tutt' altro che chiara, forse intendendo richiedere l' importo investito o a titolo di restituzione o a titolo risarcitorio), in quanto - come si è detto - non è dato ravvisare nel comportamento della banca un comportamento in violazione del contratto quadro o delle norme in materia dal quale sia derivato un pregiudizio all' avv. [REDACTED]

Segue il rigetto di tutte le domande dell' attore. Attesa la sua soccombenza, l' attore deve essere condannato a rimborsare alla convenuta le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1.912,5 oltre CAP ed IVA.

P.Q.M.

1) rigetta le domande proposte da [redacted] nei confronti della s.p.a. Cassa di Risparmio di San Miniato; 2) condanna l' attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite in complessivi € 1.912,5 oltre CAP ed IVA, di cui € 800,00 per diritti, € 900,00 per onorari, ed € 212,5 per rimborso spese generali.

Firenze 29/10/2008

Il Giudice est.

IL GIUDICE
Dr. P. Mascogili

Il Presidente

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE (C)
[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI FIRENZE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 8 NOV. 2008
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE (C)
[Handwritten signature]